



C/2023/226

23.10.2023

**Ricorso proposto il 9 settembre 2023 — Jopp — Pol Eksport — Import Ryszard Jopp — Krzysztof Jopp/EUIPO — SmarTT (Piedini per mobili)**

**(Causa T-554/23)**

(C/2023/226)

*Lingua processuale: il polacco*

**Parti**

*Ricorrente:* Przedsiębiorstwo produkcyjno — usługowo — handlowe Jopp — Pol Eksport — Import Ryszard Jopp — Krzysztof Jopp sp.j. (Ryczywół, Polonia) (rappresentante: A. Korbela, radca prawny)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* SmarTT sp. z o.o. (Kobielice, Polonia)

**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO**

*Titolare del disegno o modello controverso:* Ricorrente dinanzi al Tribunale

*Disegno o modello controverso:* Disegno o modello comunitario di piedini per mobili — Disegno o modello comunitario n. 3 844 620-0001

*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Dichiarazione di nullità

*Decisione impugnata:* Decisione della terza commissione di ricorso dell'EUIPO del 26 giugno 2023 nel procedimento R 367/2022-3

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della terza commissione di ricorso dell'EUIPO del 26 giugno 2023, resa nel procedimento R 367/2022-3, con la quale è stato dichiarato nullo il disegno o modello comunitario registrato 003844620-0001;
- annullare la decisione (antecedente alla summenzionata decisione) della divisione di annullamento dell'EUIPO del 12 gennaio 2022, resa nel procedimento n. ICD 114 423, con la quale è stato dichiarato nullo il suddetto disegno o modello comunitario registrato 003844620-0001;
- rinviare all'EUIPO per il riesame la domanda del 4 dicembre 2020 di nullità del disegno o modello comunitario registrato 003844620-0001, depositata dalla SmarTT Spółka z o. o.;
- ordinare all'Ufficio di adottare i provvedimenti necessari per adempiere agli obblighi derivanti dall'articolo 61, paragrafo 6, del regolamento (CE) del Consiglio n. 6/2002, tra cui:
  - a) definire correttamente la nozione di «*utilizzatore informato*», che può essere certamente tanto un professionista, quanto un consumatore, ma in nessun caso una persona che non acquisti mai i prodotti a cui il disegno o modello comunitario protetto viene applicato o in cui esso è incorporato;
  - b) non favorire i soggetti che fanno uso di pratiche commerciali sleali;
  - c) non utilizzare a fini di prova della divulgazione elementi che devono essere esclusi, la cui qualità non consenta di compararli al disegno o modello comunitario in questione;
- condannare l'EUIPO alle spese.

**Motivi invocati**

- Violazione del trattato che istituisce la Comunità europea, in cui viene sottolineato che lo scopo della creazione di quest'ultima è quello di garantire «la lealtà nella concorrenza»;
- violazione dell'articolo 3, lettere a) e c), dell'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b), dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'articolo 5, paragrafo 1, dell'articolo 7, paragrafo 1, dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 1, l'articolo 59, l'articolo 62, l'articolo 65 e l'articolo 68 del regolamento (CE) del Consiglio n. 6/2002.